	Disposizione tecnica di funzionamento n. 04 rev. 2 ME	Pagina 1 di 4
---	--	---------------


## Disposizione tecnica di funzionamento n. 04 rev. 2 ME

(ai sensi dell'articolo 4 del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 e ss.mm.ii)

<b>Titolo</b>	<b>Ripartizione delle garanzie</b>
---------------	------------------------------------

Riferimenti normativi	Articolo 79, commi 79.1 e 79.2, del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico
-----------------------	--

**Publicata in data 26 Novembre 2009**

	Disposizione tecnica di funzionamento n. 04 rev. 2 ME	Pagina 2 di 4
---	--	---------------

## 1. Premessa

L'Articolo 79, comma 79.1 della Disciplina prevede che:

- gli operatori che intendono operare sui mercati dell'energia (MGP, MI ed MTE) ovvero sulla PCE presentano garanzie finanziarie nella forma di fidejussioni secondo l'Allegato 3 della Disciplina.
- Ai soli fini della presentazione di offerte congrue sul MPE, gli operatori presentano garanzie finanziarie nella forma di fidejussioni secondo l'Allegato 5 o, alternativamente ovvero cumulativamente, secondo l'Allegato 3 della Disciplina..
- Ai soli fini della presentazione di offerte congrue sul MPE ovvero di richieste di registrazioni sulla PCE, gli operatori presentano garanzie finanziarie nella forma di fidejussioni secondo l'Allegato 7 o, alternativamente ovvero cumulativamente, secondo l'Allegato 3 della Disciplina.


In alternativa o cumulativamente alle garanzie prestate nella forma di fideiussione, gli operatori possono prestare garanzie nella forma di deposito infruttifero in contante da versare sul c/c bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere.

L'Articolo 79, comma 79.2 della Disciplina prevede che l'operatore può ripartire l'importo delle garanzie finanziarie presentate, nella forma di fidejussioni di cui agli Allegati 3 e 7 , ovvero nella forma di deposito, secondo le modalità definite nelle DTF.

## 2. Modalità di utilizzo della garanzia

L'operatore che abbia presentato una garanzia al GME, secondo l'Allegato 3 della Disciplina, ovvero nella forma di deposito, può destinare parte di detta garanzia a copertura delle partite economiche che possono sorgere sui diversi mercati dell'energia e/o sulla PCE, presentando al GME una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, redatta in conformità al modello pubblicato sul sito Internet del GME, con l'indicazione dell'ammontare della garanzia fideiussoria che intende destinare:

- a) a garanzia della regolazione delle partite economiche che sorgono sul MGP e sul MI
- b) a garanzia della regolazione delle partite economiche che sorgono sul MTE

	Disposizione tecnica di funzionamento n. 04 rev. 2 ME	Pagina 3 di 4
---	--	---------------

- c) a garanzia della regolazione dei pagamenti degli importi di cui all'articolo 57, comma 57.1, del Regolamento della PCE.

La quota parte della garanzia fideiussoria destinata a MTE sarà utilizzata anche a garanzia della regolazione delle partite economiche che sorgono conseguentemente all'esercizio dell'opzione di consegna fisica dei contratti finanziari derivati sull'energia elettrica (CDE).

L'operatore che abbia presentato una garanzia al GME, secondo l'Allegato 7 della Disciplina, ovvero nella forma di deposito, può destinare parte di detta garanzia a copertura delle partite economiche che possono sorgere sul MGP, MI e sulla PCE, presentando al GME una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ovvero di altro soggetto munito dei necessari poteri, redatta in conformità al modello pubblicato sul sito Internet del GME, con l'indicazione dell'ammontare della garanzia fideiussoria che intende destinare:

- a) a garanzia della regolazione delle partite economiche che sorgono sul MGP e sul MI
- b) a garanzia della regolazione dei pagamenti degli importi di cui all'articolo 57, comma 57.1, del Regolamento della PCE.

Le dichiarazioni in oggetto possono essere ripresentate in qualsiasi momento qualora l'operatore voglia modificare la ripartizione dell'ammontare garantito a copertura delle diverse partite economiche

Tale dichiarazione, ai fini della verifica di congruità delle offerte di acquisto presentate sul mercato elettrico ha valore a partire dalla successiva tra le seguenti date:

- a) il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve la dichiarazione;
- b) la data di inizio di validità della ripartizione indicata nelle dichiarazioni.

Qualora tale dichiarazione comporti una riduzione dell'ammontare a copertura delle partite economiche che possono sorgere sulla PCE, ovvero sul mercato elettrico, il GME accoglie la richiesta previa verifica che gli importi sulla PCE e sul mercato elettrico per i quali l'operatore richiedente risulti essere debitore siano adeguatamente garantiti.

Nel caso in cui l'operatore non presenti alcuna dichiarazione per indicare come dovrà essere ripartito l'ammontare della fideiussione tra i mercati dell'energia e la PCE, l'ammontare della fideiussione viene destinato interamente alla copertura delle partite economiche del MGP e del MI.

Con riferimento alla ripartizione dell'ammontare delle garanzie fideiussorie, prestate secondo i modelli allegati alla Disciplina in vigore sino al 31 ottobre 2009, qualora l'operatore non abbia

provveduto entro il 28 ottobre 2009, a conformare le fideiussioni ai modelli allegati alla Disciplina in vigore dal 31 ottobre 2009, il GME procederà ad imputare l'ammontare residuo della quota parte destinata all'operatività sul MTE alla copertura delle partite economiche del MPE.

Qualora, invece, abbia provveduto entro il 28 ottobre 2009, a conformare le fideiussioni ai modelli allegati alla Disciplina in vigore dal 31 ottobre 2009, resterà valida la ripartizione dell'ammontare delle garanzie fideiussorie precedentemente comunicata al GME in mancanza di nuova ripartizione.